

L'ALIENAZIONE PARENTALE NELLA SENTENZA N. 7041/2013 DELLA CASSAZIONE CIVILE [★]

di MARCO CASONATO

SOMMARIO: 1. Alienazione parentale – 2. *Segue*: la vicenda processuale. – 3. *Segue*: assunzioni psicologiche improprie. – 4. *Segue*: censure temerarie. – 5. *Segue*: *argumentum ad hominem*. – 6. *Segue*: chi era Richard A. Gardner. – 7. *Segue*: definizione della *Parental Alienation Syndrome* (PAS). – 8. *Segue*: nosologia, e uso del DSM come scriminante di scientificità. – 9. *Segue*: esecuzione. – 10. Il criterio di scientificità nella CTU e la ricorribilità del provvedimento: censure e vizio di motivazione. – 11. *Segue*: criteri di scientificità per la psicodiagnostica in CTU. – 12. Conclusioni.

1. ALIENAZIONE PARENTALE. Un bambino piange e si dispera perché non vuole andare a scuola: al momento di lasciare la casa inizia a gridare come se venisse portato al macello. La scena è talmente straziante che la mamma rinuncia a portarlo a scuola e lo tiene a casa, oppure con decisione lo accompagna «a forza» nonostante gli strepiti. Nessuna delle due condotte è valida in ogni occasione e se si trasformasse in modalità esclusiva ed inflessibile diverrebbe facilmente «pregiudizio» per il bambino. Certamente la risposta a queste situazioni è più facile se si tratta di una dolorosa iniezione di antibiotico ed il bambino si nasconde in soffitta sperando di sfuggire al «supplizio» amplificato dall'immaginazione. Molto importante evidentemente sarà come il genitore accompagnerà il proprio doveroso intervento coercitivo con parole rassicuranti e spiegazioni adeguate. Qualcosa di molto simile accade quando un genitore non è capace di tranquillizzare il figlio che fa delle bizzesse al momento di interrompere un gioco per recarsi dall'altro genitore da cui il

primo è divorziato. Recentemente la I sez. della Corte di Cassazione si è espressa su di un caso comprendente questo genere di eventi di cui riteniamo utile approfondire gli aspetti di nostra competenza. Sorvoleremo dunque sugli aspetti strettamente giuridici rinviando agli specialisti del ramo, focalizzandoci viceversa sulle numerose affermazioni in tema di Scienza psichiatrica e psicologica e di consulenza tecnica che paiono meritare un approfondimento anche da parte del non-giurista come lo scrivente.

2. *Segue*: LA VICENDA PROCESSUALE. La pronuncia che esaminiamo in tema di alienazione parentale in corso di divorzio è la n. 7041/2013 ⁽¹⁾ che ha nuovamente affrontato il tema dell'affidamento di un figlio di una coppia separata consensualmente dopo la precedente pronuncia n. 5847/2013 ⁽²⁾.

Nell'omologa si prevedeva un affidamento esclusivo del minore (allora in tenera età) alla madre con ampia frequentazione per il genitore non affidatario. Ma con il deteriorarsi progressivo dei rapporti tra bambino e padre (cui erano negati o impediti dalla madre gli incontri col figlio) il padre adiva il Tribunale per i minorenni, per ottenere la decadenza della madre dalla potestà genitoriale, pronuncia che interveniva in tal senso in data 2.10.2009.

Ma il decreto affidava con dubbia congruità il minore – che peraltro restava collocato presso la madre – ai servizi sociali i quali risultarono del tutto inerti non attivandosi per realizzare gli incontri padre-minore. Nel 2010 l'adito

[★] Contributo pubblicato in base a *referee*.

⁽¹⁾ Cass., 20.3.2013, n. 7041, in *Mass. Giust. civ.*, 2013.

⁽²⁾ Cass., 8.3.2013, n. 5847, *ibidem*.